



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale della Guardia di Finanza;

per l'annullamento

- del provvedimento in data 19.10.2011 di non idoneità in sede di visita medica di revisione al concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanziari nel Corpo della Guardia di Finanza;

- del provvedimento in data 22.09.2011 di non idoneità in sede di visita medica preliminare;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il proposto ricorso è chiesto l'annullamento del provvedimento in data 19 ottobre 2011 con cui l'odierno ricorrente è stato giudicato non idoneo per "esostosi a carico del perone prossimale diafisio-metafisario gamba destra" ed escluso quindi dal concorso per il reclutamento di n. 1250 allievi finanziari nel Corpo della Guardia di Finanza.

A seguito di ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 847 del 2012, il ricorrente è stato sottoposto a nuova visita medica collegiale, in esito alla quale il ricorrente è stato giudicato "idoneo classificato L.I. 2", che è classifica che importa comunque la idoneità dell'aspirante.

Il ricorso merita dunque accoglimento dovendosi condividere la

censura con cui parte ricorrente ha dedotto il travisamento dei fatti
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le
parti le spese del presente giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'avversato giudizio di
non idoneità.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del [REDACTED]
[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA